



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE N.3 : AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: Segreteria

N. PROPOSTA : **365**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **BASTRENTA SANDRA**

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 09/08/2019

OGGETTO: **SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CENTRO COTTURA
SCUOLA DELL'INFANZIA -PALESTRE COMUNALI, PERIODO
01/10/2019 30/09/2023. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
80052426AD.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 ed art. 6 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011, deliberazione della GC n. 90/2018 e deliberazione della GC n. 66/2019;

Richiamati i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di Comportamento del Comune di Buttigliera Alta, approvato con deliberazione n. 170/2013;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di bilancio per l'anno 2019).

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 59 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati".

Richiamata la Deliberazione della GC n. 2 del 08/01/2019 ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2019-2021. Parte finanziaria".

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di autorizzazione a contrarre per servizi e fornitura per l'anno 2019, n. 5 del 11/01/2019;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 129 del 15/03/2019 ad oggetto: "Proroga tecnica affidamento di pulizia edifici comunali e centri cottura scuole dell'infanzia. Cig 7025759FB9";
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 335 del 30/07/2019 ad oggetto: "Ulteriore proroga tecnica di affidamento servizio di pulizia edifici comunali e centri cottura scuole dell'infanzia. Cig 7025759FB9";

Atteso che in data 30/09/2019 scadrà l'attuale appalto per la pulizia degli edifici comunali e centri cottura scuole dell'infanzia;

Considerato che è necessario garantire il servizio pubblico di pulizia degli immobili comunali, al fine di mantenere l'igiene e la salubrità dei locali pubblici;

Sentito l'Assessore competente che ha manifestato la volontà dell'Amministrazione comunale di proseguire, come per gli anni passati, nell'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali ad una Cooperativa sociale di tipo B in quanto:

- con l'affidamento alla Cooperativa sociale di tipo B del servizio oggetto il Comune intende consentire, a persone in difficoltà, un inserimento sociale, mediante l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificatamente finalizzata al loro recupero, nell'ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale;

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

- la Cooperativa sociale ha, quale finalità statutaria, l'inserimento di persone portatrici di handicap all'interno della propria organizzazione lavorativa, al fine di promuovere un processo di recupero e inserimento sociale delle stesse;
- che la scelta della presente procedura è stata compiuta in deroga alle normali procedure di affidamento, come consentito dalla L. n. 381/1999 e s.m.i, comunque, nel rispetto dei principi generali che governano l'azione amministrativa.

Richiamato l'art. 5 della L. 381/1991 e s.m.i. rubricato "Convenzioni" che testualmente dispone:

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
1. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
2. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
3. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto";

Precisato che la deroga contenuta nell'art. 5, si applica:

- sotto il profilo soggettivo solo agli affidamenti disposti a favore delle cooperative di tipo B;
- sotto il profilo oggettivo «il regime di favore» previsto per gli affidamenti alle cooperative di tipo B è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
 1. l'importo stimato dell'affidamento al netto dell'Iva deve essere inferiore alla soglia comunitaria;
 1. l'affidamento deve avere ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
 2. l'affidamento deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati;
 3. questi ultimi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (art. 4, comma 2, l. 381/1991);
- da un punto di vista quantitativo il ricorso al modulo convenzionale è ammissibile soltanto per la fornitura di beni e servizi il cui importo stimato al netto di Iva sia inferiore alle soglie

comunitarie, tenuto conto del valore anche di eventuali rinnovi, che devono già essere previsti al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente;

Constato, pertanto, che l'affidamento del servizio ad una Cooperativa Sociale conferisce all'Amministrazione l'opportunità di proseguire lo scopo dell'inserimento, nel mondo del lavoro, di un cittadino svantaggiato, perseguendo quindi l'interesse generale della collettività;

Considerato che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000 e inferiore a € 221.000 è necessario procedere all'acquisizione ricorrendo a una Centrale Unica di Committenza;

Verificato:

- che l'art. 4 comma 8 della Legge n. 135/2012, di conversione del D.L. 95/2012, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. (...omissis). Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore (...omissis) delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991 n. 381;
- che l'art. 4 comma 8-bis della Legge n. 135/2012 prevede che i commi 7 e 8 non si applichino alle procedure previste dall'art. 5 della legge 8/11/1991 n. 381;

Ritenuto, pertanto, che per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura di affidamento del servizio in oggetto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una Centrale di Committenza, trovando applicazione nel caso di affidamenti di cui alla legge 8/11/1991 n. 381, ma che, comunque, per la stipula di convenzione ex legge 381/1991 sotto soglia comunitaria, le Stazioni appaltanti siano obbligate allo svolgimento di una procedura di selezione concorrenziale (art. 5 della L. 381/1991 come modificato dall'art. 1 comma 610 della Legge di Stabilità per il 2015);

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 26/06/2018 il Comune di Buttigliera Alta ha aderito alla centrale unica di committenza istituita tra i Comuni di Rivoli, Santena e Villastellone per le funzioni di stazione unica appaltante di questo Comune approvando, contestualmente, lo schema di convenzione;

Accertato che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all'AUSA possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente :

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 (€ 221.000)
- per lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;

Ritenuto opportuno non avvalersi dell'operato della Centrale unica di Committenza per l'espletamento della presente gara d'appalto;

Ritenuto pertanto di dover procedere, per la stipula di convenzione ex legge 381/1991 sotto soglia comunitaria, allo svolgimento di una procedura di selezione concorrenziale (art. 5 della L. 381/1991 come modificato dall'art. 1 comma 610 della Legge di Stabilità per il 2015);

Dato atto che:

- la contrazione della regola della concorrenza di cui allo strumento convenzionale non implica la possibilità di procedere ad affidamenti diretti, atteso che il legislatore,

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

introducendo un nuovo periodo all'art. 5 comma 1 ad opera dell'art. 1, comma 610, della l. 23 dicembre 2014 n. 190, espressamente impone il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

- l'unico criterio di selezione delle offerte che il legislatore e l'ANAC ritengono compatibili con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza, ritenendo, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico, che, deve essere coerente e compatibile con la durata dell'affidamento previsto dalla stazione appaltante, per evitare rinnovi o proroghe non giustificati;

Dato atto che il presente servizio verrà affidato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le procedure indicate all'art. 97 comma 3 del Codice appalti, nonché nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza e delle indicazioni fornite dall'ANAC con delibera n. 32/2016;

Accertato che, poiché l'importo complessivo dei lavori in appalto è superiore ad € 40.000,00, la verifica del possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la P.A. di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, dovrebbe essere effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016), mediante il cd. "Sistema AVCpass";

Verificato che il servizio in oggetto riguarda un servizio per il quale, in data odierna, come da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it, è disponibile l'affidamento;

Atteso di dover dare avvio alla procedura per l'affidamento in economia - Richiesta di Offerta, di seguito abbreviato in RDO, attraverso la piattaforma MEPA, aperta a tutte le Cooperative Sociali di tipo B;

Visto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare a firma del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- o con deliberazione della GC n. 156 del 06/11/2018 è stato approvato il "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50" che prevede, fra l'altro, all'art. 4 che il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50 è quantificato in 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa;
- o per l'appalto in argomento si ritiene di definire nel 2% del fondo di cui all'art.113, comma 3, precitato, la somma da destinare all'incentivo di cui sopra, per un onere di € 3.169,89, da suddividere secondo quanto indicato nel Regolamento sopra citato;
- o pertanto il **quadro economico dell'intervento**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è così definito:

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

Totale valore dell'appalto comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo	€ 215.977,74
Totale valore appalto (periodo 4 anni) comprensivo oneri di sicurezza	€ 158.494,72
Somme a disposizione dell'Amministrazione incentivo di cui all'art. 113 del Codice (2% di € 157.074,72)	€ 3.169,89
Totale valore intervento (valore appalto periodo 4 anni comprensivo degli incentivi tecnici)	€ 161.664,61

Ritenuto, prima della presentazione dell'offerta, di rendere obbligatorio da parte delle cooperative sociali di tipo B interessate a partecipare alla RDO, lo svolgimento di un sopralluogo, al fine di prendere visione delle condizioni di tutti i locali e di tutti gli ambienti nei quali dovrà essere svolto il servizio di pulizia, previo accordo con l'Ufficio competente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2023, con possibilità di eventuale rinnovo di mesi 18 (diciotto);
- l'acquisizione della fornitura sarà effettuata mediante procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante R.D.O. sul portale di E-Procurement della PA www.acquistinrete.it aperta a tutte le cooperative di tipo B accreditate al bando servizi – pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula della convenzione prevista dall'art. 5 della Legge n. 381 del/91 e s.m.i. e dalla L.R. 9/6/94, n. 18 e s.m.i, nella forma pubblica amministrativa;.

Preso atto che:

- Il **valore annuo dell'appalto ammonta ad € 39.268,68**, oltre iva di legge ed oltre € **1.420,00** + IVA 22% costi di copertura dei rischi di sicurezza /rischi da interferenza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto.
- Il **valore dell'appalto per l'intero periodo di affidamento (quattro anni) ammonta ad € 157.074,72**, oltre iva di legge, esclusi oneri copertura rischi di sicurezza/interferenza, valore sulla base del quale è stato acquisito il CIG n. 80052426AD;
- Ai fini dell'art. 35 c. 4, del Codice, tenuto conto delle opzioni di cui ai precedenti commi, **il valore complessivo massimo dell'appalto (quattro anni + 18 mesi di rinnovo) è pari ad € 215.977,74** al netto dell'IVA di legge e dei costi di copertura dei rischi di sicurezza /rischi da interferenza (tali ultimi importi sono comunque ininfluenti ai fini della scelta della procedura di gara rispetto alla soglia comunitaria in quanto inferiore a € 221.000,00);
- I suddetti importi sono comprensivi delle voci eventuali, ovvero gli interventi straordinari.

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

- Il valore dell'appalto viene determinato moltiplicando il monte ore complessivo pari ad **ore 2.343**, come dettagliato all'art. 3 (sommatoria delle ore MASSIME PRESUNTE) per il prezzo orario di **€. 16,76**, esclusa iva di legge 22% ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- **Il succitato costo orario di € 16,76, IVA 22% esclusa, è così fissato a base d'asta.**
- L'importo posto a base di gara è stato determinato tenendo conto sia del costo medio orario di un dipendente di livello II/III, desumibile dalla tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
- per le clausole ritenute essenziali si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i ed al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i;
- il servizio potrà essere consegnato ed iniziato sotto le riserve di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva ma in pendenza della stipulazione della convenzione, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, provvedendo alla redazione del DUVRI, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti la lettera di invito, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati ed il modello di ricevuta di effettuato sopralluogo, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Dato atto:

- che il Codice Anagrafica Unica Stazione Appaltante – AUSA – rilasciato dall'Anac in attuazione a quanto disposto dall'art. 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, identificativo del Comune di Buttigliera Alta è 0000214758;
- di avere acquisito, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): 80052426AD;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, *“anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo..... nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”*;

Constatato che con deliberazione di G.C. n. 170 del 17/12/2013 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Buttigliera Alta ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190 e del DPR 16.04.2013 n. 62 e pubblicato sul sito dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di Esecuzione, relativamente alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.111 e 113 del vigente Codice degli appalti, è individuato nel Responsabile dell'Area Amministrativa, incaricato di Posizione Organizzativa, Dott.ssa CRISTIANO Gabriella;

DETERMINA

- 1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
 - il fine che si intende perseguire è l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali;

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i..

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo dal 1/10/2019 al 30/09/2023, con possibilità di eventuale rinnovo di mesi 18 (diciotto);
 - l'acquisizione della fornitura sarà effettuata mediante procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante R.D.O. sul portale di E-Procurement della PA www.acquistinrete.it aperta a tutte le cooperative di tipo B accreditate al bando servizi – pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula della convenzione prevista dall'art. 5 della Legge n. 381 del/91 e s.m.i. e dalla L.R. 9/6/94, n. 18 e s.m.i, nella forma pubblica amministrativa;
 - Il **valore annuo dell'appalto ammonta ad € 39.268,68**, oltre iva di legge ed oltre € **1.420,00** + IVA 22% costi di copertura dei rischi di sicurezza /rischi da interferenza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto.
 - Il **valore dell'appalto per l'intero periodo di affidamento (quattro anni) ammonta ad € 157.074,72**, oltre iva di legge, esclusi oneri copertura rischi di sicurezza/interferenza, valore sulla base del quale è stato acquisito il CIG n. 80052426AD;
 - Ai fini dell'art. 35 c. 4, del Codice, tenuto conto delle opzioni di cui ai precedenti commi, **il valore complessivo massimo dell'appalto (quattro anni + 18 mesi di rinnovo) è pari ad € 215.977,74** al netto dell'IVA di legge e dei costi di copertura dei rischi di sicurezza /rischi da interferenza (tali ultimi importi sono comunque ininfluenti ai fini della scelta della procedura di gara rispetto alla soglia comunitaria in quanto inferiore a € 221.000,00);
 - I suddetti importi sono comprensivi delle voci eventuali, ovvero gli interventi straordinari.
 - per le clausole ritenute essenziali si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, allo schema di convenzione, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi ed al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e smi;
 - il servizio potrà essere consegnato ed iniziato sotto le riserve di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva ma in pendenza della stipulazione della convenzione, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e smi, solo qualora se ne ravvisi la necessità per eventi imprevisti ed imprevedibili;
- 1) Di approvare il DUVRI, redatto a seguito degli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - 2) Di approvare la lettera di invito, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, il modello di ricevuta di effettuato sopralluogo, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali
 - 3) Di dare atto che la spesa per lo svolgimento del servizio di cui sopra, nonché l'importo relativo all'incentivo tecnico ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano copertura a carico del bilancio 2019-2023 sui Cap. 13469 – 13670 - 10437 e che le somme necessarie di cui alla presente determinazione a contrarre, verranno impegnate con la successiva determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - 4) Di dare inoltre atto che:
 - il Codice Anagrafica Unica Stazione Appaltante – AUSA – rilasciato dall'Anac in attuazione a quanto disposto dall'art. 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, identificativo del Comune di Buttigliera Alta è 0000214758;

- di avere acquisito, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): 80052426AD;
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- 5) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristiano Dott.Ssa Gabriella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trapanese rag. Romeo

- Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, a norma dell'art.153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e che è stato assunto il relativo impegno*
- Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trapanese rag. Romeo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal **09/08/2019**

L'adozione della presente determinazione viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 09/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristiano Dott. Ssa Gabriella
